

COMUNE DI PIOSSASCO  
Provincia di Torino




**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**  
**(D.P.R. 10/9/1990 n° 285, art. 54)**

**NORME DI ATTUAZIONE**

I progettisti incaricati:

Arch. Maurizio FODDAI



ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
Ing. Roberto BAIARDI

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## *Art. 1 – Validità del Piano*

(1) Il presente Piano deve essere aggiornato ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti.

## *Art. 2 – Disposizioni generali*

(1) I progetti dei nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti sono approvati anche a norma delle vigenti leggi sanitarie e devono essere preceduti da uno studio tecnico dei luoghi, con particolare riferimento ad ubicazione, orografia, natura fisico-chimica del terreno, profondità e direzione della falda idrica.

(2) Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt. 2,20 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso; deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri; tali condizioni possono essere realizzate artificialmente con il riporto di terreni estranei mediante bonifica preventiva, attuata per singole porzioni dei campi di inumazione e secondo la tempistica indicata sulla Tavola 2 del presente Piano.

(3) La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena, o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, ad almeno mt. 0,50 di profondità misurati dal fondo della fossa per inumazione.

(4) Il cimitero deve essere recintato lungo tutto il suo perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano esterno di campagna.

(5) I percorsi interni devono essere pavimentati con pietra naturale o autobloccanti.

## *Art. 3 - Inumazioni*

(1) I campi destinati all'inumazione all'aperto ed al coperto devono essere ubicati su suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica, e contornati da cordoli in pietra o cemento.

(2) I campi sono suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve essere fatta incominciando da un'estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila senza soluzione di continuità, secondo la numerazione indicata sulla Tavola 2 del presente Piano.

(3) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di campagna e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

- (4) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a due metri; nella parte più profonda devono misurare mt. 2,20 di lunghezza e mt. 0,80 di larghezza e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.
- (5) Le fosse per inumazione di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a due metri; nella parte più profonda devono misurare mt. 1,50 di lunghezza e mt. 0,50 di larghezza e devono distare l'una dall'altra di almeno mt. 0,50 da ogni lato.
- (6) Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, ad eccezione di madre e neonato morti in concomitanza del parto, che possono invece essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una medesima fossa.
- (7) Ogni fossa deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici; su ogni cippo, contraddistinto da un numero progressivo, deve essere applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto.
- (8) Sulle fosse, è permessa la collocazione di coprifossa di misura non superiore a m. 0,70 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza, e comunque di estensione non superiore ad un terzo della fossa. Sul coprifossa potranno essere collocate, a spese dei privati, croci, piccoli monumenti, lapidi in pietra o metallo, di altezza non superiore a m. 1,50 dal piano di campagna e non debordanti; sono inoltre ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, i portafiori e i portalume; eventuali scritte eccedenti le generalità e le date di nascita e morte del defunto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune; è consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto, nonché di fiori e/o di aiuole coltivate, purché rami e radici non invadano lo spazio di pertinenza delle tombe vicine, né i vialetti fra tomba e tomba; sono ammessi anche arbusti ornamentali di altezza non superiore a mt. 1,10; nel caso in cui detta misura venga superata, gli stessi dovranno essere ridotti, a cura del privato, all'altezza prescritta; in caso di inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità il taglio o lo sradicamento. In attesa della collocazione del coprifossa definitivo, è ammessa la posa di un coprifossa provvisorio, nel rispetto delle misure massime sopraindicate. Il coprifossa provvisorio deve essere rimosso entro un anno dalla data di posa, da annotarsi su apposito registro a cura dell'incaricato del servizio di custodia. L'esecuzione delle suddette opere deve avvenire in presenza dell'incaricato del servizio di custodia, al quale compete di verificare che i manufatti posati rispettino le prescrizioni del presente articolo.
- (9) I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano le fosse; gli stessi devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse e pavimentati con uno strato di ghiaia fine di cm. 3 di spessore.
- (10) La sepoltura degli arti anatomici viene effettuata mediante inumazione in una sezione dei campi specificatamente individuata dal presente Piano, oppure mediante sepoltura privata.

#### *Art. 4 - Tumulazioni*

- (1) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- (2) I loculi possono essere a più piani sovrapposti, fino ad un massimo di quattro piani per ogni fabbricato, e ciascuno di essi deve essere contraddistinto con un numero progressivo. Sopra il quarto piano può essere previsto un ulteriore piano per le nicchie cimiterie e gli ossarietti.
- (3) L'utilizzazione dei loculi deve essere fatta incominciando dal primo in alto a sinistra di ciascun fabbricato e procedendo successivamente colonna per colonna senza soluzione di continuità.
- (4) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- (5) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che venga realizzata con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti di resistenza richiesti per le strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica.
- (6) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi su metro quadrato.
- (7) Le pareti dei loculi, sia verticali, sia orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- (8) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.
- (9) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa ed intonacata sulla parte esterna.
- (10) E' altresì consentita la chiusura con elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica; è consentito applicare sulla faccia esterna delle lastre di chiusura ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, eventuali croci dello stesso materiale, i portafiore e i portalumie; eventuali scritte eccedenti le generalità e le date di nascita e morte del defunto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune
- (11) L'ingombro libero interno per la tumulazione dei feretri deve essere non inferiore ad un parallelepipedo di mt. 2,25 di lunghezza, mt. 0,75 di larghezza e mt. 0,70 di altezza; a detto ingombro deve essere aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

(12) L'ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale deve essere non inferiore ad un parallelepipedo di mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza.

(13) L'ingombro libero interno delle nicchie cinerarie individuali deve essere non inferiore ad un parallelepipedo di mt. 0,30 di lunghezza, mt. 0,60 di larghezza e mt. 0,50 di altezza.

(14) Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti richiesti ai precedenti commi (8) e (9), bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

(15) E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

(16) Gli spazi antistanti i loculi devono essere convenientemente protetti da un porticato di profondità non inferiore a mt. 3,00, pavimentato con pietra naturale.

#### *Art. 5 - Crematori*

(1) Gli eventuali crematori devono essere costruiti all'interno del recinto del cimitero.

(2) Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti, sulla base delle vigenti norme in materia.

#### *Art. 6 – Sepolture private*

(1) Il Piano prevede un'area sulla quale il Comune realizzerà due edifici da destinare a sepolture private con il sistema della tumulazione individuale, per famiglie e collettività, e da concedere in uso a privati o enti residenti nel Comune di Piossasco

(2) In alternativa a quanto previsto al precedente comma (1) e senza che ciò costituisca variante al presente Piano, il Comune può prevedere, tramite apposito progetto, aree destinate alle sepolture private, che il Comune concede in uso a privati o enti residenti nel Comune di Piossasco per la costruzione di sepolture con il sistema della tumulazione individuale, per famiglie e collettività, ovvero di cappelle ed edicole funerarie.

(3) Le sepolture private non possono avere accesso diretto dall'esterno del Cimitero.

(4) I singoli progetti di costruzioni di sepolture private sono soggetti a titolo abilitativo edilizio, previo conforme parere della Commissione Edilizia Comunale e la relativa richiesta deve essere presentata al Comune dagli aventi titolo entro sei mesi dalla stipulazione del contratto di concessione dell'area.

- (5) Le costruzioni non potranno per nessuna ragione superare i limiti di massimo ingombro indicati dal progetto comunale di cui al precedente comma (2), coincidenti con i limiti dell'area data in concessione, e la loro altezza non potrà essere superiore all'equivalente di quattro piani di loculi oltre un quinto piano destinato a nicchie cinerarie e ossarietti, secondo le dimensioni indicate dalle presenti norme.
- (6) Le singole aree date in concessione sono separate le une dalle altre da vialetti aventi larghezza pari a mt. 1,50, pavimentati con uno strato di ghiaia fine di cm. 3 di spessore.
- (7) Il progetto, debitamente sottoscritto da tecnico abilitato, dovrà indicare il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro e fornire dettagliata descrizione dell'opera nel suo complesso, dei materiali da impiegare, dei colori e delle decorazioni.
- (8) I relativi lavori dovranno avere inizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione edilizia e dovranno essere terminati entro i successivi dodici mesi; i suddetti termini sono prorogabili, a discrezione del Comune e per giustificati motivi, per un periodo complessivamente non superiore ad un anno; il contratto di concessione dell'area stabilisce le penali da applicare in caso di inosservanza dei suddetti termini.
- (9) Qualsiasi modifica al progetto originario approvato è soggetta a procedura di variante all'autorizzazione edilizia, con le modalità previste dalle vigenti norme.
- (10) All'esecutore dei lavori viene fatto obbligo di recintare lo spazio sul quale deve sorgere l'opera mediante apposito assito, senza occupare posti limitrofi, e limitando l'occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale.
- (11) Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a non recare danni né alla proprietà comunale, né alle proprietà private, per i quali il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno solidalmente responsabili.
- (12) Il Comune potrà altresì prevedere, tramite apposito progetto, aree destinate alle sepolture private, dove i concessionari possono impiantare, in luogo di sepolture con il sistema della tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché gli stessi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (13) Le sepolture private sono soggette alle stesse disposizioni generali previste dalle presenti norme per le inumazioni e per le tumulazioni.
- (14) Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, subordinatamente all'approvazione da parte del Comune dei relativi progetti secondo le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione edilizia.

### *Art. 7 – Prescrizioni applicative*

- (1) Per la corretta effettuazione delle attività operative finalizzate alle inumazioni e tumulazioni, si richiamano le prescrizioni applicative inerenti la bonifica del terreno con-

tenute nella Relazione Geologica facente parte integrante del presente Piano.

### *Art. 8 – Norme transitorie e finali*

(1) Per tutto quanto non previsto dal presente Piano si rinvia al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 383, al D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24, al Regolamento Edilizio e al Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

(2) È altresì richiamata, per quanto applicabile, la normativa in materia di barriere architettoniche, ed in particolare il D.P.R. n° 503/96 e il D.M.LL.PP. n° 236/89.